

SEMINARIO PER CORPO FORESTALE DELLO STATO

**Organizzato dal Servizio CITES Centrale
“Tutela degli animali di specie CITES”**

Roma – 28 settembre 2011

RELAZIONE SUL TEMA:

**“Interpretazioni di legge e lacune nell’ordinamento giuridico,
common law di fatto prevalente sul *civil law* nel settore
della tutela giuridica degli animali”**

A cura della Dott.ssa Valentina Santoloci

Estratto parziale dalla tesi di laurea sul tema:
“Storia dei crimini ambientali nel nostro Paese: interpretazioni di legge e lacune
nell’ordinamento giuridico, *common law* di fatto prevalente sul *civil law*”

La storia prima delle illegalità a danno dell' ambiente e degli animali e poi dei crimini connessi nel nostro Paese, e la storia della legislazione in materia ambientale ed a tutela degli animali sono parallele nel tempo e nell'evoluzione sociale e giuridica. Ma queste due storie fino ad oggi hanno viaggiato con due velocità diverse e su due dimensioni parallele, spesso indipendenti l'una dall'altra; quella delle illegalità, e poi dei crimini di settore, è una storia improvvisa, silente e molto veloce, mentre quella della legislazione connessa è una storia lenta, molto rumorosa sotto il profilo dei dibattiti e delle polemiche che ne hanno segnato ogni momento di evoluzione ma - soprattutto - spesso non collegata con la realtà emergente dei crimini specifici verso i quali da un certo momento storico in poi non ha più saputo seguire le dinamiche e l'evoluzione. Ed è proprio in questo preciso momento storico che nasce una terza storia, parallela ed anzi trasversale, che va ad intersecarsi in modo continuo e fluttuante tra le altre due: l'evoluzione della giurisprudenza (di merito e di legittimità) nel campo penale in relazione ai reati a danno dell'ambiente e degli animali. In questo contesto l'esame delle dinamiche delle sentenze dei giudici, ed in particolare di quelle della Corte di Cassazione Penale, in quanto una lettura ed un esame non solo retrospettivo e storico ma paradossalmente anche attuale (e per il futuro) sono imprescindibili da una analisi approfondita anche e soprattutto di quest'ultima realtà che ha non solo connotato, ma ha addirittura condizionato tutte le dinamiche che progressivamente si sono attivate sul nostro territorio dagli anni '60 per affrontare, prevenire e reprimere le illegalità in questo settore.

Emerge così una distonia profonda tra le norme in materia ambientale e di tutela giuridica degli animali e le realtà concrete di grande illegalità operanti sul nostro territorio, con la conseguente necessità continua di una giurisprudenza che ha assunto il ruolo, suo malgrado, di operare una funzione supplente ed integrativa in questo scenario ultradecennale.

Nel campo specifico della tutela giuridica degli animali, si nota subito a cavallo tra gli '70 e gli anni '80 lo squilibrio tra l'emergere delle violazioni e le previsioni legislative .

A fronte di una situazione di regole di legge iniziali e non proporzionate ed efficaci, si rileva una sostanziale insensibilità ancora collettiva verso questi fenomeni non solo tra l'opinione pubblica ma anche nelle realtà degli enti pubblici istituzionali, sia statali che locali. Non esiste ancora una forza di polizia ambientale diffusa e trasversale in senso stretto, né a livello di polizia giudiziaria né come strutture sanitarie adeguate a livello ispettivo e preventivo. Ed a maggior ragione da parte di tutte le forze di polizia si percepisce ancora la competenza trasversale per un intervento preventivo e repressivo nelle forme di maltrattamento ed uccisione gratuita degli animali.

Ci sono senza dubbio organi che si dedicano a tale materie come il Corpo Forestale dello Stato, ma per le altre forze di polizia siamo in una fase iniziale e non strutturata.

Manca un interlocutore unitario e di raccordo che consenta di far confluire le varie (modeste) forze in campo e di valorizzare al meglio la sinergia tra dette forze e le modeste regole normative in vigore.

Ecco, dunque, che in questo momento stoico diventa centrale e significativa la figura del pretore mandamentale.

Questo magistrato, che ha rappresentato per anni l'istituzione pubblica di riferimento operativo e di principio per il contrasto agli illeciti ambientali ma anche a danno degli animali di ogni tipo, è una figura impensabile ed inimmaginabile per le nuove generazioni che studiano oggi i principi procedurali penali.

In un periodo di evoluzione profonda del diritto processuale (e sostanziale) proiettato verso la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente, tra giudici e pm, verso un processo sempre più garantista e sensibile al riconoscimento sempre più marcato dei ruoli diversi tra giudice, pubblico ministero e difesa, appare veramente singolare pensare che fino a pochi decenni or sono nei nostri uffici giudiziari esisteva un magistrato che svolgeva contemporaneamente le funzioni requirenti e giudicanti, che dirigeva le indagini di polizia giudiziaria e poi giudicava in dibattimento sullo stesso caso, che prendeva provvedimenti restrittivi della libertà personale ed era poi giudice sullo stesso processo.

Eppure nel periodo in esame il pretore mandamentale era tutto questo. Un ruolo di magistrato di primo impatto sul territorio, con una competenza limitata ad alcuni reati e con una giurisdizione di competenza che viene definita "mandamento" entro il quale dirige gli organi di polizia giudiziaria, esercita funzioni di pubblico ministero e dunque attiva le indagini per poi dirigerle e concluderle, ed alla fine va in aula di dibattimento per rivestire le funzioni di giudice su quello stesso caso.

Organo monocratico in quanto la giurisdizione viene esercitata da un magistrato unico e non da un collegio. Figura intermedia, riveste sia la funzione di giudice che di pm...

I reati in materia ambientale sono in gran parte di competenza del pretore mandamentale, il quale poi progressivamente nel tempo perderà le funzioni di PM con la creazione di Procure presso le Preture e poi scomparirà definitivamente dall'ordinamento giudiziario (Il decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 ha disposto la soppressione di tale organo sostituendolo con il giudice di Tribunale detto anche giudice unico di primo grado).

Ma nel periodo degli anni '70 il pretore mandamentale riveste un ruolo primario anche nel contrasto agli illeciti contro gli animali, attivando inchieste, operando sequestri, determinando incriminazioni e redigendo sentenze.

La difesa giuridica degli animali presuppone non solo l'applicazione delle (blande) leggi già esistenti, ma l'elaborazione di una nuova teoria del diritto capace di formulare idee e principi per nuove leggi e di offrire spunti per innovazioni normative.

L'attività di questi magistrati è oggetto di forti critiche da parte di chi è ancorato a principi arcaici e vede negativamente ogni espressione di nuove operatività giudiziarie sul territorio e così vengono di fatto qualificati come "pretori d'assalto"; una sigla che caratterizza per anni questa figura di magistrati che sanno riconoscere già nelle leggi esistenti e nei principi generali del diritto, compreso il dettato della Costituzione repubblicana, gli strumenti per combattere le violenze ambientali.

Il problema è che questo magistrato non ha a disposizione leggi adeguate ai casi che – progressivamente nel tempo – emergono e si materializzano nello scenario crescente delle illegalità nel settore– dunque – deve ricorrere alla applicazione di altre leggi per supplire alla carenza normativa nel settore, o accedere ad interpretazioni innovative delle arcaiche leggi esistenti per migliorare la percezione e l'applicazione delle leggi medesime.

Nasce dunque una “giurisprudenza supplente”, basata sulla ricerca di leggi varate storicamente per altre finalità e poi applicate con un percorso interpretativo di adeguamento temporale ai casi di aggressione all'ambiente ed alla salute pubblica.

Nasce così una prassi giurisprudenziale che da questi primi albori diventerà sempre più diffusa e radicata a livello nazionale e sarà continua nel tempo, fino ai nostri giorni.

Nella progressione di sviluppo parallelo tra illegalità e leggi a tutela degli animali, la cronica carenza ed insufficienza applicativa delle norme rende proporzionalmente sempre più attuale e fecondo il ruolo della giurisprudenza dei giudici, prima dei pretori e poi dei tribunali monocratici e collegiali, fino a coinvolgere la Cassazione.

Il bracconaggio a danni di animali protetti rappresenta un grave fenomeno di danno ambientale, che si manifesta con particolare e virulenza negli anni '80/'90. A fronte di eventi di aggressione al patrimonio faunistico, la legge del tempo è totalmente insufficiente.

Ed anche in tale contesto la giurisprudenza prima pretorile e poi della Cassazione ha rappresentato uno strumento importantissimo e determinante per contrastare i fenomeni di bracconaggio a tutti i livelli, soprattutto con la creazione del principio del “furto venatorio”.

Negli anni '80 grazie a questo innovativo filone di giurisprudenza molti bracconieri di animali protetti furono negli anni successivi in tutta Italia arrestati e condannati a pene pesanti sulla base di questa elaborazione giurisprudenziale.

Il vasto arco di bracconaggio esistente nel nostro Paese crea – infatti - danni di alto impatto ambientale e si sviluppa anche grazie alla pratica garanzia dell'impunità che la legge quadro sulla caccia n. 968 del 27/12/77 riserva al tempo in pratica ai responsabili di tali illeciti.

Tale normativa punisce, infatti, tutti gli episodi di bracconaggio, anche i più gravi, con una semplice sanzione amministrativa.

Gli effetti deterrenti per i bracconieri sono così praticamente nulli.

In sede giurisprudenziale viene varata una teoria detta della “caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello stato” sulla base della quale si iniziarono a perseguire i bracconieri contestando il reato di furto pluriaggravato.

Secondo la qui esposta teoria, chi abbatte animali protetti o comunque in violazione di legge con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di “furto venatorio”.

Tali sentenze, infatti, stabiliscono che chi abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) di appropriarsi dell'animale abbattuto, integra il reato di “furto venatorio” ai sensi degli artt. 624 e 625 Codice Penale essendo appunto la fauna abbattuta patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia. E dunque per puro “bracconaggio predatorio”.

Chi, invece, abbatte animali protetti con lo scopo (elemento soggettivo - dolo) non di appropriarsi degli animali stessi ma di ucciderli per atto fine a se stesso, non integra il reato di “furto venatorio” ma di “danneggiamento di fauna selvatica” ai sensi dell'art. 635/II° comma Codice Penale, essendo la fauna distrutta - come sopra accennato - patrimonio indisponibile dello Stato e l'autore agendo al di fuori di ogni ipotesi di possibile licenza di caccia e, dunque, per puro “bracconaggio vandalico”.

Di conseguenza, chi viene trovato in possesso di animali protetti morti e conservati o impagliati o comunque altro, derivanti da uccisioni illegali, risponde del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. stante l'origine delittuosa delle spoglie come reato presupposto. Si tratta di reati previsti dal Codice Penale che - si sottolinea - non sono alternativi o surrogativi rispetto agli illeciti tipici della legge sulla caccia e sulla uccisione gratuita di animali, con i quali si pongono in condizioni di eventuale concorrenza stante la diversa fisiologia costitutiva e fine di tutela.

Vengono – dunque - applicati, per lo stesso fatto, le sanzioni amministrative previste dalla legge 968/77 e contestualmente anche le sanzioni penali sulla base di detta evoluzione giurisprudenziale. La nuova legge-quadro sulla caccia n. 152/99 ha rielaborato tutta la materia, prevedendo nuove sanzioni.

Al momento e la teoria della caccia abusiva come furto sopravvive e può essere applicata soltanto al caso del cacciatore senza licenza. In tal senso continua ad esprimersi la giurisprudenza.

Ma la storia della disciplina della tutela giuridica degli animali in senso lato nel nostro Paese è – in pratica – la storia della “giurisprudenza supplente” dei pretori e della Cassazione in questa stessa materia.

L'attuale legislazione vigente è stata modulata sulla falsariga della progressiva elaborazione della giurisprudenza che dall'inizio degli anni '80 ha delineato una nuova e più attuale e moderna visione giuridica dell'applicabilità del sistema penale contro i maltrattamenti e le uccisioni gratuite degli animali in linea con l'evoluzione del comune sentire della collettività.

Può sembrare strano, ma nella nostra legislazione fino a pochi anni or sono non vi era ancora una norma che consentisse di perseguire le forme di maltrattamento, incrudelimento ed uccisione gratuita di animali in quanto tali, e cioè in quanto esseri viventi.

Il pregresso art. 727 del Codice Penale, infatti, unica norma del settore, riportava un titolo atto a trarre in inganno: "Maltrattamento di animali".

Ma tale articolo del codice penale, nonostante il deviante titolo, non permetteva una reale ed efficace tutela degli animali in se stessi da incrudelimenti e maltrattamenti in quanto oggetto della tutela è stata sempre considerato solo il sentimento di pietà, di compassione che l'uomo provava verso gli animali e che veniva offeso quando un animale subiva crudeltà e ingiustificate sofferenze.

Il Manzini afferma nel suo "Trattato di Diritto Penale", vol. X, che "(...) oggetto specifico della tutela penale, in relazione al reato represso con l'art. 727 C.P., è la polizia amministrativa sociale, nel suo aspetto riguardante i costumi, in quanto particolarmente concerne la protezione del sentimento comune di umanità verso gli animali, il quale può rimanere gravemente turbato, con pericolosi riflessi sul sentimento di civile mitezza in genere, dal maltrattamento di animali: fatto che, costituendo un malo esempio, è altresì contrario alle esigenze minime dell'educazione civile (...)

L'art. 727 C.P. tutela (...) il sentimento etico-sociale di umanità verso gli animali. La legge penale, nel caso presente, protegge quindi non già gli animali considerati in se stessi (...) ma esclusivamente il detto senso di umanità il quale esige che ognuno si astenga dal maltrattare ingiustificatamente gli animali stessi (...) La vista o la notizia di maltrattamenti non giustificabili ad animali offende necessariamente la nostra civiltà, della quale una delle più essenziali caratteristiche é la gentilezza dei costumi (...)"

In questo contesto storico si registrano negli anni '80 diverse sentenze pretorili che iniziano a proporre una lettura più attuale della norma, ritenendo che il concetto di maltrattamento ed incrudelimento verso un animale può essere inteso ed individuato con riferimento al concetto del maltrattamento-dolore.

Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici.

Se questi limiti (soglia) vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore é quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale é portatore.

In tali sentenze si avanzava contestualmente una diversa interpretazione dell'art. 727 C.P. in relazione alle finalità della norma ed al suo oggetto passivo, ritenendo certamente che il reato di cui all'art. 727 C.P. in via di puro principio non tutela gli animali da forme di maltrattamento ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi; oggetto della tutela é pertanto il sentimento di pietà nell'uomo connaturato anche verso gli animali; pur tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, la norma deve intendersi anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore. Questa innovativa ed iniziale interpretazione pretorile ha poi trovato autorevole e definitivo riscontro e conferma nella nuova linea seguita dalla Corte di Cassazione, linea avviata con una importantissima iniziale sentenza (Sez. III Penale - ud. 14/3/90 - Est. Postiglione) con la quale la Suprema Corte innova profondamente l'impostazione di principio inerente l'art. 727 C.P. e, avallando il concetto appena sostenuto, sancisce che detta norma deve essere intesa come diretta alla tutela dell'animale in quanto tale e cioè essere vivente.

Per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico si enuncia il principio del divieto di maltrattamenti, incrudelimenti ed uccisioni gratuite di un animale in quanto essere vivente dotato di sensibilità e vitalità propria.

Vi sono poi altre sentenze successive della Cassazione che confermano il principio. Si ritiene importante la seguente massima: "Il reato di cui all'art. 727 codice penale, prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo.

Gli animali, anche se utilizzati per il lavoro, devono essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando che intorno ad essi sussistano condizioni che non superino determinate limiti o soglie di dolore.

Di conseguenza la carenza di cibo, la bassa temperatura, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene senza possibilità sia pure limitata di deambulanza, un locale buio, possono costituire nel loro insieme comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente." (Cass. Pen. Sez. III -ord. n. 1776 - ud. 22.10.1992 in c.c.- Pres. Papillo - Est. Postiglione - Imp. Geiser e Felderer).

Questa giurisprudenza ha poi determinato non solo una nuova e più attuale applicazione dei concetti di maltrattamento/uccisione gratuita di animali in vigore della normativa del tempo, ispirando il legislatore nelle radicali modifiche alla legislazione di settore con un processo di innovazione normativa perfettamente in linea con tali innovative evoluzioni di pronunce della Suprema Corte.

Infatti seppur il pacchetto di reati previsti dal Codice Penale (Titolo IX bis del codice penale introdotto ai sensi della legge 189 del 2004) sia titolato *'dei delitti contro il sentimento per gli animali'*, è indubbio, anche secondo l'interpretazione granitica della giurisprudenza poc'anzi citata, che soggetto passivo del reato potrà essere considerato duplice, ovvero sia il sentimento di pietà della collettività nei confronti degli animali, che troverà in sicuro supporto negli enti esponenziali animalisti e nella loro legittimazione processuale, sia l'animale stesso. Lo stesso relatore della legge, nel corso della discussione del Testo Unificato alla Camera, ha dichiarato che non poteva più trovare accoglimento nel nostro ordinamento alcuna norma che ponesse come oggetto di tutela non l'animale in sé e per sé, quanto il senso di compassione che l'uomo prova per esso.

A conferma di tale interpretazione, il Consiglio di Stato torna nel 2004 (Consiglio Stato sez. V, 27 settembre 2004, n. 631 sull'argomento statuendo che *'si afferma tradizionalmente che le regole poste dall'ordinamento giuridico in materia di tutela degli animali, in via di puro principio, non proteggono gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi; sarebbe, pertanto, oggetto di tutela, il sentimento di pietà nell'uomo connotato anche verso gli animali. Purtroppo, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, le norme de quibus devono intendersi anche come dirette a tutelare gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore.'*

Ed ancora, la giurisprudenza svolge un ruolo importante nel colmare le lacune dettate da una normativa per certi versi troppo elastica e di complessa applicazione sul campo, si pensi al concetto di detenzione in condizioni incompatibili o lesioni ancorate al maltrattamento animale, che solo grazie ad una continua e costante interpretazione giurisprudenziale univoca nei suoi contenuti, ne permette un'applicazione corretta ed efficace.

Notiamo infatti come la Corte di Cassazione Penale, Sezione III con sentenza n. 175/08, chiamata a pronunciarsi sui contenuti dell'art 727 c.p. in relazione agli art.li 3 e 25 della Costituzione ha chiarito come i reati contro gli animali, e nel caso specifico l'art 727 c.p. rispettino appieno il principio di tipicità e tassatività della norma penale così come descritti in quanto il legislatore, per l'individuazione del fatto reato è ricorso a *'concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui opera'* (Corte Cost. 453/88) poiché i concetti di detenzione in condizioni incompatibili e la produzione di gravi sofferenze sono *'di percezione comune, perché parte della sensibilità della comunità per cui il fatto non appare indeterminato nella tipicità'*.

E chi, se non la giurisprudenza di merito e di legittimità si sono fatti portatori, negli anni, di tale significativa evoluzione, contribuendo così a chiarire la reale portata applicativa delle norme.

Ed in questo scenario appare dunque dominante ed essenziale il ruolo della giurisprudenza. Parallelamente al fenomeno dei vuoti normativi puntiformi esistenti in passato nel contesto della disciplina a tutela degli animali del nostro paese, ulteriore fonte di derivazione della "giurisprudenza supplente" è stato comunque anche meccanismo di grande difficoltà di lettura ed applicazione di alcuni principi contrastanti insorte delle varie discipline connesse anche dopo la riforma radicale delle norme del codice penale in materia.

Derivante sostanzialmente e principalmente da tali due aspetti specifici, è un dato di fatto oggettivo e documentale che dagli anni 70 fino ad oggi la giurisprudenza prima dei pretori, poi dei tribunali ed infine trasversalmente soprattutto della Corte di Cassazione ha costituito un vero e proprio fenomeno di disciplina giuridica parallela e virtuale rispetto alla disciplina legislativa vera e propria.

E' altro fatto oggettivo e storico il dato in base al quale le forze di polizia giudiziaria ambientale e le magistrature che sono di volta in volta intervenute nei vari casi di illegalità ambientale ed a danno degli animali hanno comunque sempre costantemente tenuto conto nel corso delle indagini, nel corso della redazione dei verbali, in sede di promovimento dell'azione penale, in sede di giudizio e comunque in ogni altra fase giurisdizionale delle sentenze pregresse soprattutto la Corte di Cassazione relative a fattispecie precedenti simili a caso specifico per il quale si procedeva e si procede ancora oggi.

Tale meccanismo ha portato poi ad una evoluzione diretta dallo stesso fenomeno, perché i magistrati che hanno letto ed applicato il principio giurisprudenziale precedente, in assenza di normativa specifica su quel particolare aspetto o in presenza di una legislazione incoerente o comunque difficilmente applicabile relativamente a quella fattispecie, hanno poi a loro volta prodotto delle sentenze nelle quali hanno riportato il principio pregresso, rielaborandolo, aggiornandolo e creando di conseguenza in modo paradossale un altro principio sostanzialmente analogo ma spesso più ampio rispetto al precedente che in tempi successivi è stato poi eletto ed applicato da altri magistrati in una spirale continuativa durata diversi lustri (e che ancora oggi in atto) e che determinato di fatto la nascita di quel diritto virtuale parallelo che abbiamo fin qui esposto.

È tanto penetrante questo fenomeno a tal punto che nelle scuole di polizia ai giovani allievi destinati ad operare nel campo non vengono illustrate esposte soltanto le normative di legge, sia nelle reazioni docenti che nei testi adottati, ma vengono illustrati anche paralleli principi da giurisprudenza storica nelle varie materie e successivamente nelle verbalizzazioni di operazioni di polizia giudiziaria e ormai frequentissimo rilevare citazioni sentenze pregresse, soprattutto della cassazione, a suffragio e supporto dei principi applicati nel corso dell'indagine.

Dunque, il dato di fatto oggettivo e pratico sul territorio è che nel corso di questi anni l'apporto da giurisprudenza si è in sede direttamente giurisdizionale e quindi in fase di giudizi dibattimentali ma anche in sede di indagini di polizia giudiziaria e di promovimento dell'azione penale da parte dei pubblici ministeri è stato vastissimo e

fondamentale per l'applicazione della normativa ambientale ed a tutela giuridica degli animali nel nostro Paese e per l'attivazione di forme di tutela giuridica penale per l'ambiente, gli animali e la salute pubblica.

Tutto questo quadro generale, che probabilmente non è auspicabile in un sistema giuridico che voglia vedere in prima linea la certezza del diritto e voglia preservare in modo netto la separazione dei ruoli e delle funzioni nell'ambito dell'apparato statale, è comunque una realtà documentale che ha caratterizzato diversi decenni di storia del diritto ambientale ed a tutela degli animali nostro Paese ed è ancora tutt'oggi vitale giacché le sentenze la Corte di Cassazione in materia di inquinamento, di edilizia, di salute pubblica e di tutela degli animali sono fondamentali per l'applicazione dell'enorme di settore in queste materie.

Di fatto, dunque, abbiamo assistito e stiamo assistendo tutt'oggi ad una forma virtuale quasi parallela simile ad un *common law* di fatto sul nostro territorio in materia ambientale ed a tutela giuridica degli animali. Certamente si tratta di una prassi atipica, non ancorata ai principi ufficiali e formali del sistema anglosassone, ma altrettanto certamente tale prassi ne ha mutuato alcuni passaggi fondamentali e soprattutto sostanziali.

Da un lato infatti vi è stata la valorizzazione della capacità interpretativa e creativa del giudice penale che soprattutto a cavallo degli anni '70 e '80 ha dovuto innegabilmente supplire alle prime grandi e gravissime carenze legislative nel settore in presenza di una società in continua e velocissima evoluzione. Negli anni successivi la stessa giurisprudenza, dopo che finalmente erano state a livello formale varate le prime norme importanti in materia ambientale ed a tutela degli animali, non ha potuto ritirarsi nel proprio alveo istituzionale e quindi limitarsi alla applicazione le norme medesime ma ha dovuto comunque continuare a svolgere un ruolo primario con altrettanta e forse maggiore capacità interpretativa creativa per supplire alle distonia di legge, ai vuoti normativi derivanti dalla mancata cucitura e coordinamento tra le varie norme.

Oggi a livello di fatto si deve dedurre che tutti principali grandi processi in materia di crimini ambientali si passano sui "reati satelliti" e sulla giurisprudenza supplente che li supporta. E per i reati connessi alla tutela giuridica degli animali, seppur oggi la normativa è enormemente più efficace e penetrante rispetto agli anni iniziali, la giurisprudenza applicativa ed interpretativa rappresenta comunque uno strumento essenziale per tutti gli operatori di PG che operano nel settore.

Questa situazione ci porta dunque a poter dedurre, linea nel modo legittimo realistico, che la giurisprudenza storica della magistratura penale, con particolare riferimento alla Corte di cassazione, affidato oggi svolto un ruolo principale e determinante, spesso supplente ed a volte integrativo, rispetto alle normative ambientali ed a tutela degli animali.

Il precedente giurisprudenziale ha costituito oggettivamente di fatto un punto di riferimento quelle pronunce successive sia dei giudici di merito che in sede di giudizio finale di legittimità.

Il diritto vivente virtuale elaborato la giurisprudenza ha rappresentato e rappresenta ancora oggi una realtà dinamica ed in continua evoluzione per tutti coloro che comunque si occupano di disciplina giuridica dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali. Operatori di polizia giudiziaria, magistrati e avvocati non possono oggi sostanzialmente prescindere dall'esame della giurisprudenza pregressa prima di affrontare il nuovo caso di presunta violazione ad uno di questi tre discipline giuridiche.

La sentenza pregressa in alcuni casi assume un valore sostanziale e procedurale di importante livello che non può essere ignorato parallelamente all'esame della legge. E questo ci porta a poter concludere che il fenomeno del *common law* di fatto del diritto ambientale nel nostro ordinamento giuridico è stato ed è una realtà reale e vivente.

Valentina Santoloci